

## LICEO ARTISTICO E COREUTICO STATALE "CIARDO - PELLEGRINO"



Sede Centrale Dirigenza e Uffici di Segreteria Via Vecchia Copertino, n. 6 -73100 Lecce  
Succursale Viale Michele De Pietro, n. 12 -73100 Lecce  
Codice meccanografico LESL03000R C.F. 93126450753  
tel. 0832.352431  
e-mail: [lesl03000r@istruzione.it](mailto:lesl03000r@istruzione.it) pec: [lesl03000r@pec.istruzione.it](mailto:lesl03000r@pec.istruzione.it)  
sito web [www.liceociardopellegrinolecce.edu.it](http://www.liceociardopellegrinolecce.edu.it)



Circ. n. 170

Lecce, 02/12/2021

Ai Docenti  
Alla DSGA  
Al Personale ATA  
Alla RSU  
Al RLS  
Al RSPP  
Al Consiglio d'Istituto  
Al Sito Web dell'Istituto  
Al Registro Elettronico

Oggetto: **Informativa Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172**

### OBBLIGO VACCINALE

Il Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172, "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26-11-2021, stabilisce, fra l'altro, che, **a far data dal 15 dicembre 2021 - "l'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARSCoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e la somministrazione della successiva dose di richiamo (booster)"** (art.1, c.1, lett. a);

- **"l'obbligo vaccinale si applica anche al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati"** (art.2, c.1);

L'obbligo quindi riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo, che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde rilasciata dopo la seconda dose.

La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di **accertato pericolo per la salute del lavoratore, attestato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.**

**Gli studenti** restano esentati dall'obbligo vaccinale per l'ingresso nei locali scolastici, ma devono **presentare la certificazione verde (GP da tampone o anche da GP rafforzato)** in occasione di accesso in locali chiusi esterni che lo richiedano, di cui volta per volta la scuola darà informazione.

### VERIFICA DELL'OBBLIGO VACCINALE

Il rispetto dell'obbligo vaccinale è demandato al Dirigente scolastico, il quale:

- **verifica immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie** anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

- **nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, invita, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito**

a. **la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione ovvero**

- b. la documentazione comprovante il differimento o l'esenzione dalla vaccinazione nei soli casi di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale ovvero**
- c. la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, ovvero**
- d. l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.**

*In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.*

#### **EFFETTI DELLA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE**

*In caso di mancata presentazione della documentazione il Dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.*

*Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.*

*Il Dirigente scolastico provvede alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa.*

#### **SANZIONI**

*Il Decreto-legge conferma le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione dell'obbligo vaccinale e di omesso controllo da parte del Dirigente scolastico.*

#### **DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI**

*Il decreto-legge modifica la durata delle varie certificazioni verdi:*

- *la certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito dell'avvenuta vaccinazione ha validità di 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario;*
- *la certificazione verde Covid-19 ha validità di 9 mesi dalla data di somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario;*
- *la certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito dell'avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento, ha validità di 6 mesi dall'avvenuta guarigione;*
- *la certificazione verde Covid-19 rilasciata sulla base dell'esecuzione del test antigenico rapido ha validità di 48 ore, del test molecolare 72 ore;*
- *la certificazione verde Covid-19 di coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al Sars-Cov-2 oltre il 14<sup>o</sup> giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, ha validità di 9 mesi dall'avvenuta guarigione.*

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Tiziana Paola Rucco

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*